

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-325 del 22/01/2018
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n 59. Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Ditta Consorzio Agrario dell'Emilia soc. coop, insediamento di Via Serragli 16, Novi di Modena (MO). Riferimento n 203/16 del SUAP dell'Unione delle Terre d'Argine. - Pratica Sinadoc 7945/2016
Proposta	n. PDET-AMB-2018-298 del 18/01/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno ventidue GENNAIO 2018 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

D.P.R. 13 MARZO 2013 n° 59. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA CONSORZIO AGRARIO DELL'EMILIA SOC. COOP, INSEDIAMENTO DI VIA SERRAGLI 16, NOVI DI MODENA (MO). RIFERIMENTO N° 203/16 DEL SUAP DELL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE. - PRATICA SINADOC 7945/2016

La Legge 4 aprile 2012, n° 35 (di conversione del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n° 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'articolo 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il DPR 59/13, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/10, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della L. 241/90;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii, recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali oggi vigenti.
- la L.R. 13/15 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

La ditta Consorzio Agrario dell'Emilia soc. coop con sede legale in Comune di San Giorgio di Piano (BO), Via Centese 5/3, quale gestore dell'insediamento ubicato in Via Serragli 16, Novi di Modena (MO), ha presentato al SUAP dell'Unione delle Terre d'Argine la domanda di A.U.A. recepita con protocollo n° 3627 del 27/01/2016. Il SUAP ha trasmesso la domanda alla SAC di ARPAE Modena che l'ha assunta agli atti con protocollo n° 1308, pratica n°7945 del 28/01/2016.

Con nota protocollo n° 18480 del 21/09/2017 la SAC di ARPAE Modena ha richiesto documentazione integrativa sull'impatto acustico e sugli scarichi di acque reflue.

La domanda è stata perfezionata con le integrazioni richieste, tra cui la dichiarazione che l'impresa è esclusa dall'obbligo di presentare la valutazione di impatto acustico in quanto rientra nella categoria di attività dell'allegato B, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.P.R. 19 ottobre 2011, n° 227.

La ditta nell'insediamento di cui all'oggetto, svolge attività di deposito cereali e materiali utili all'agricoltura.

Con riguardo all'insediamento di cui al presente atto, la ditta chiede di ricomprendere nell'A.U.A. i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).

Con riguardo all'insediamento di cui al presente atto, alla data della domanda era in vigore il titolo abilitativo in materia ambientale di seguito indicato:

- autorizzazione allo scarico delle acque reflue in strati superficiali del suolo (sub-irrigazione) rilasciata dal Comune di Novi di Modena con prot n° 1088 del 01/02/2013 valido fino al 31/01/2017.

La documentazione presente agli atti dei competenti uffici consente di effettuare la relativa istruttoria.

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, comprensiva dei titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nell'insediamento di cui al presente atto.

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena, con sede in Modena, via P. Giardini n. 472.

Le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/03 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via P. Giardini n. 472 e visibile sul sito web dell'Agenzia [www.arpae.it](http://www.arpae.it).

Per quanto precede,

### **il Dirigente determina**

- 1) di rilasciare l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 al gestore della ditta Consorzio Agrario dell'Emilia soc. coop di San Giorgio di Piano (BO), Via Centese 5/3 per l'insediamento ubicato in Via Serragli 16, Novi di Modena (MO), che comprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)
- 2) Di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1) sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:
  - Allegato Acqua – Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).
- 3) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- 4) Di disporre che il presente provvedimento ha durata pari a 15 anni dal 18 gennaio 2018 con scadenza al 17 gennaio 2033.
- 5) Di stabilire che l'eventuale domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5, commi 1 e 2 del DPR 59/13.
- 6) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate all'Autorità competente, ai sensi dell'articolo 6 del DPR 59/13, che provvederà ad aggiornare l'autorizzazione ovvero a richiedere la presentazione di nuova domanda.
- 7) Di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP dell'Unione delle Terre d'Argine.
- 8) Di informare che:
  - a) Al fine di verificare la conformità dell'impianto e delle emissioni rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue domestiche in acque superficiali	Comune di Novi di Modena

- b) L'Ente di cui sopra, ove rilevi situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;
- c) Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione.

- 9) Si dà atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/13, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico dell'Unione delle Terre d'Argine, Struttura competente al rilascio dell'A.U.A. Il presente atto è pertanto escluso dalle verifiche in materia di documentazione anti-mafia da parte della SAC ARPAE di Modena.

La Responsabile della Struttura Autorizzazioni  
e Concessioni di Modena  
Dott.ssa Barbara Villani

Allegati: Allegato Acqua

## Allegato ACQUA - Pratica Sinadoc 7945/16

Ditta Consorzio Agrario dell'Emilia soc. coop di San Giorgio di Piano (BO), insediamento di Via Serragli 16, Novi di Modena (MO).

SETTORE AMBIENTALE INTERESSATO	TITOLO AMBIENTALE
ACQUA	<b>Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)</b> <b>Acque reflue domestiche in acque superficiali (sub-irrigazione)</b>

### A – Premessa normativa

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo di Giunta n° 1053 del 9 giugno 2003 ha emanato la direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/99 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne".

La parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n° 152 "Norme in materia ambientale" ha abrogato e sostituito il D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152.

Con l'articolo 124, comma 1, D.Lgs 152/06 viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n° 5 con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/06 e ss. mm. e ii.

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 vengono emesse le "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/05".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n° 277 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – Scarichi acque – Impatto acustico".

## **B – Parte descrittiva**

La ditta Consorzio Agrario dell'Emilia soc. coop di San Giorgio di Piano (BO), Via Centese 5/3, nell'insediamento di Via Serragli 16, Novi di Modena, svolge attività di deposito cereali e materiali utili all'agricoltura.

Relativamente agli scarichi di acque reflue, si ha la seguente configurazione:

- le acque reflue provenienti dai servizi igienici e dalla cucina dell'insediamento, previo trattamento mediante degrassatore, fossa biologica Imhoff, si disperdono negli strati superficiali del terreno(sub-irrigazione)
- le acque meteoriche vengono scaricate separatamente, in modo da non interessare la rete adibita allo scarico delle acque nere

Ai sensi del D.Lgs 152/06 e della D.G.R. 1053/03, le acque reflue dei servizi igienici sono classificabili come “acque reflue domestiche”.

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della DGR 286/05 e della DGR 1860/06, le acque meteoriche non contaminate non necessitano di autorizzazione per essere scaricate.

Il processo produttivo non genera scarichi di acque tecnologiche di processo e quelle eventualmente prodotte sono smaltite ai sensi della normativa sui rifiuti.

L'approvvigionamento idrico risulta essere garantito mediante allacciamento al pubblico acquedotto.

## **C – Istruttoria e pareri**

Richiamata l'autorizzazione prot 1088 del 01/02/2013 rilasciata dal Comune di Novi di Modena allo scarico della ditta Consorzio Agrario dell'Emilia soc. coop per l' insediamento di Via Serragli 16, Novi di Modena .

Vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale.

## **D – Prescrizioni e disposizioni**

- 1) **E' autorizzato** il gestore della ditta Consorzio Agrario dell'Emilia soc. coop, con sede legale a San Giorgio di Piano (BO), Via Centese 5/3, per l'insediamento di Via Serragli 16, Novi di Modena, **a disperdere negli strati superficiali del terreno (sub-irrigazione)** le acque reflue domestiche derivanti dall'attività di deposito cereali e materiali utili all'agricoltura in conformità a quanto riportato negli allegati tecnici all'istanza di autorizzazione unica ambientale.

- 2) Le acque meteoriche vengono scaricate separatamente, in modo da non interessare la rete adibita allo scarico delle acque nere
- 3) Il pozzetto adibito a manufatto di ispezione ai fini dei campionamenti fiscali ubicato a valle del depuratore dovrà essere mantenuto accessibile ed ispezionabile da parte degli organi di controllo e dovrà avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo.
- 4) Il personale tecnico dell'Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all'interno dell'insediamento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.
- 5) A cura del gestore della ditta dovrà provvedersi con frequenza minima annuale alla periodica pulizia dei pozzetti e dei depuratori a mezzo auto-spurgo; la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 6) Deve essere mantenuta a disposizione dell'organo di controllo la documentazione comprovante la manutenzione e la gestione dell'impianto di depurazione.

Tale documentazione deve contenere:

- i certificati degli eventuali autocontrolli analitici effettuati;
  - indicazioni circa gli interventi strutturali e impiantistici effettuati al fine di mantenere in perfetta efficienza l'impianto di depurazione, compresa la periodica pulizia dei pozzetti;
  - i quantitativi di fanghi derivanti dall'impianto di depurazione e la relativa destinazione;
  - il registro di carico e scarico rifiuti aggiornato, ai sensi della vigente normativa;
- 7) I fanghi risultanti dai depuratori dovranno essere smaltiti mediante ditta autorizzata ai sensi del D.Lgs 152/06.
  - 8) Dovranno essere mantenuti in efficienza idonei contatori volumetrici nei punti di approvvigionamento e distinti per i vari utilizzi.
  - 9) L'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività.
  - 10) È fatto obbligo dare immediata comunicazione, alla SAC ARPAE di Modena, al Comune di Novi di Modena e al distretto Area Nord-Carpi di ARPAE Modena di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**